

DELIBERA N. 63/09/CIR

Definizione della controversia Ciampolillo / H3G S.p.A.

L'AUTORITA'

NELLE riunioni della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n.316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 12 agosto 2008 (Prot. n. 51181/08), con la quale il sig. XXX ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società H3G S.p.A. (qui di seguito "H3G");

VISTA la nota dell'8 settembre 2008 (Prot. n. 54867/08), con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento allegato alla delibera n. 173/07/CONS, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della questione in data 11 novembre 2008;

PRESO ATTO della mancata comparizione della parte istante in udienza;

UDITA la società H3G S.p.A. nell'udienza dell'11 novembre 2008;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia

Il sig. XXX, titolare di un contratto di telefonia mobile con l'operatore H3G avente ad oggetto l'utenza n. YYY, aderiva ad un piano tariffario (Super Tua Più) che consentiva l'accumulo di credito da autoricarica senza limiti temporali di utilizzazione o di accumulo del credito, ed era altresì privo di qualsivoglia tetto massimo relativamente agli importi potenzialmente accantonabili dai clienti.

L'operatore, con un Sms del 5 ottobre 2007, comunicava a parte della clientela aderente al summenzionato piano tariffario – incluso il sig. XXX - che il credito maturato mediante autoricarica sarebbe scaduto il 31 dicembre dello stesso anno. Questo è il tenore letterale del messaggio: *“Il credito accumulato entro il 31.12.2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fino al 31.12.2007. Per info chiami il 4940”*.

A fronte di tale messaggio, l'utente è insorto e, all'esito di un tentativo di conciliazione paritetica non andato a buon fine, si è rivolto a questa Autorità lamentando: a) l'illegittimità della ben nota vicenda della c.d. rimodulazione tariffaria di svariate offerte commerciali posta in essere dalla società H3G (annunciata da luglio 2007 e divenuta efficace a partire dal 1° settembre 2007), che investiva anche la propria utenza; b) l'illegittimità dell'operazione della c.d. “messa in scadenza” del credito maturato attraverso logiche di autoricarica.

A supporto di tali doglianze, il sig. XXX ha messo in rilievo che, tanto la rimodulazione tariffaria quanto la messa in scadenza del credito, debbano ritenersi iniziative del tutto illegittime avendo determinato uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Con riferimento alla specifica vicenda della “messa in scadenza” del credito da autoricarica, l’utente ha sottolineato che l’operatore non ha provveduto a differenziare nel corso del rapporto gli importi di credito “acquistati” tramite ricarica da quelli invece maturati mediante meccanismi di autoricarica.

Dalla mancata differenziazione degli importi deriverebbe, nella ricostruzione dell’utente, l’equiparazione tra le due tipologie di credito, con la conseguenza che, come il credito residuo “acquistato”, anche il credito da autoricarica non avrebbe scadenza né limitazioni di utilizzo.

Su questa linea, l’utente ha formulato la propria richiesta di restituzione dell’intero credito residuo maturato con meccanismi di autoricarica (arbitrariamente posto in scadenza alla data del 31.12.2007) mediante riaccredito sulla propria utenza.

La società H3G S.p.A. in sede di udienza ha giustificato puntualmente il proprio operato, così argomentando:

1. con riferimento alla operazione di scadenza del credito, H3G ha evidenziato che la stessa ha riguardato un numero limitato di clienti, i quali avrebbero utilizzato il servizio in modalità non adeguata ad un uso normale dell’utenza telefonica, generando un traffico autoricaricato molto elevato. In merito al credito generato mediante meccanismi di autoricarica, l’operatore ha aggiunto, altresì, che la Legge n. 40 del 2007 ha introdotto la netta distinzione tra credito telefonico, acquistato dal cliente (che non ha scadenza) e credito telefonico non acquistato, frutto di promozioni, bonus o di meccanismi di autoricarica che può, invece, avere scadenza. La definizione consentirebbe, pertanto, di individuare in modo trasparente e non equivoco l’esatto importo di cui il cliente può ottenere il rimborso in caso di recesso/disattivazione o di richiesta di portabilità del numero e cioè il solo credito “acquistato” con esclusione del credito derivante dai meccanismi di autoricarica.

Riguardo agli importi generati attraverso logiche di autoricarica, l’operatore ha precisato che dai propri sistemi informativi risulta che l’importo del credito da autoricarica presente sull’utenza dell’istante al 31.12.2006 ammontava a circa 679,00 Euro, mentre, in data 31.12.2007, l’ammontare di tale credito non utilizzato e posto in scadenza era pari ad Euro 497,00. Il gestore ha prodotto, inoltre, una

tabella riassuntiva delle somme maturate mensilmente dal sig. XXX nel corso del rapporto, al fine di dimostrare che l'utente ha utilizzato il servizio in modalità non adeguata ad un uso normale dell'utenza telefonica, generando un traffico telefonico molto elevato.

2. Riguardo alla rimodulazione tariffaria, la società ha contestato le argomentazioni dell'utente, evidenziando la conformità del proprio *modus operandi* a quanto prescritto dall'art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. A tal proposito ha rilevato che tale operazione è avvenuta con le modalità già dichiarate legittime da questa Autorità con la precedente Delibera n. 649/07/CONS, ove si è proceduto ad archiviazione di più procedimenti sanzionatori per insussistenza della violazione del sopracitato art. 70, c. 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame

Da un'attenta analisi del caso di specie emerge che la richiesta di parte istante merita accoglimento, in considerazione dell'utilizzo da parte del sig. XXX del servizio conforme al regolamento contrattuale.

Di contro, diversi sono i profili di illegittimità ravvisabili nella condotta tenuta dall'operatore nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Nel dettaglio, la valutazione della fattispecie che ci occupa è incentrata su due distinte problematiche, riguardanti: a) l'operazione della rimodulazione di alcuni piani tariffari posta in essere dal gestore telefonico nell'estate 2007; b) l'iniziativa della messa in scadenza del credito da autoricarica maturato entro il 31.12.2006.

Dagli esiti dell'istruttoria è emerso che, mentre la rimodulazione di vari piani tariffari ha interessato la totalità dei loro sottoscrittori, rientrando dunque nell'ambito della disciplina delle modifiche alle condizioni contrattuali di cui all'art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, l'operazione della messa in scadenza di una parte dell'autoricarica maturata con il piano "Super Tua Più" ha, invece, riguardato una percentuale marginale del numero dei sottoscrittori di detto piano e, pur avendo in sostanza integrato una modifica delle condizioni del piano, è più che altro da ricondurre alla disciplina contrattuale ed alla esecuzione del singolo rapporto utente/gestore.

Per quanto riguarda la prima questione, la doglianza dell'utente appare priva di fondamento atteso che, come evidenziato da H3G, sugli adempimenti relativi alla specifica vicenda relativa alle rimodulazioni tariffarie dell'estate 2007 questa Autorità è già intervenuta con la Delibera n. 649/07/CONS di archiviazione "*per insussistenza della violazione*" dell'art. 70, comma 4, CCE.

Per quanto concerne, invece, la problematica inerente alla messa in scadenza del credito da autoricarica, l'operatore H3G ha evidenziato che, in sostanza, la maturazione di somme notevolmente ingenti da parte dell'utente sembra derivare da un utilizzo improprio dell'utenza telefonica, in contrasto con il divieto contrattuale di uso dei servizi a scopo lucro prescritto dall'art. 12 delle Condizioni generali di abbonamento.

A riguardo, come già anticipato, il gestore ha prodotto una tabella riassuntiva delle somme maturate per autoricarica dal sig. XXX al fine di dimostrare un utilizzo improprio delle utenze telefoniche.

Su tale questione, l'utente ha replicato sottolineando che, al tempo della costituzione del rapporto contrattuale, nessuna clausola indicava limitazioni circa l'utilizzazione del credito residuo accumulato, né lo differenziava in alcun modo rispetto a quello frutto di versamento diretto di somme di denaro a favore del gestore.

Con riferimento alle argomentazioni addotte dal gestore a supporto della propria posizione, rileva in questa sede evidenziare che la disciplina contrattuale, prevedendo apposite forme di autotutela, avrebbe consentito all'operatore di disporre rimedi quali la sospensione dei servizi ovvero la risoluzione del contratto per usi anomali o a scopo di lucro, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 e dall'art. 20 delle Condizioni Generali di contratto.

Sotto altro profilo interpretativo, poi, si deve aggiungere che l'assenza originaria, nel piano Super Tua Più, di qualsivoglia tetto massimo o limite per l'autoricarica e la recente previsione di tetti di autoricarica (quali quelli di 5.000 euro con scadenza al 31.12.2011, richiamati dall'utente), che ancora permettono l'accumulo di somme rilevanti, rappresentano un indice della volontà originaria del gestore di consentire accumuli anche ingenti di credito da autoricarica. Tali caratteristiche hanno reso tali piani tariffari particolarmente "appetibili" per una parte di clientela, consentendo al gestore di realizzare una campagna di acquisto clienti evidentemente vantaggiosa.

Si deve, quindi, ritenere che il comportamento tenuto dal gestore, che avrebbe dovuto essere improntato a diligenza e perizia qualificate per evitare il verificarsi di situazioni quali quella in esame, è stato per contro lungamente connotato da inerzia, per poi manifestarsi con una soluzione che appare ingiustificata e sproporzionata, qual è quella del netto rifiuto di restituire l'intero ammontare del credito generato da meccanismi di autoricarica.

Da ciò deriva che l'eccezione del gestore relativa all'uso anomalo rilevato non può trovare integrale accoglimento, poiché la società H3G S.p.A., dopo aver comunque tratto tutto il possibile vantaggio dallo svolgimento del rapporto, beneficiando del traffico generato dal cliente e lucrando, ovviamente, sotto il profilo dei prezzi di terminazione, con il disconoscimento del credito da autoricarica ha mirato a riservare a sé tutti i vantaggi del contratto e a liberarsi di tutti i correlativi oneri.

Fermo quanto sopra, elemento dirimente ai fini della soluzione del caso che ci occupa è la valutazione della condotta del sig. XXX al fine di stabilire se lo stesso abbia fatto un utilizzo del servizio telefonico pienamente conforme al regolamento contrattuale ed alla causa del contratto di abbonamento telefonico, che dovrebbe identificarsi in uno scambio tra un servizio di comunicazione interpersonale ed un corrispettivo.

Se è vero, infatti, che le decisioni del gestore relative alle soglie di autoricarica, o ad altre offerte che invoglino al consumo, possono essere sindacate per valutare eventuali carenze di trasparenza nelle collegate condizioni sull'utilizzo tecnico/economico dei servizi, non può seriamente ritenersi che la mancanza di un tetto massimo di autoricarica mensile nella prima formula del piano tariffario Super Tua Più equivallesse a legittimare qualsiasi forma di uso (o abuso) dell'utenza telefonica, a prescindere dalla naturale funzione economico-sociale del contratto, che consiste nello scambio tra un servizio di comunicazione interpersonale ed un corrispettivo, e non nell'autoricarica. Una simile affermazione, infatti, negherebbe in radice le regole basilari della società civile, in pratica presupponendo che l'assenza di un idoneo controllo legittimi qualsiasi comportamento.

Da ciò deriva anche l'ulteriore, evidente, considerazione che, in ogni caso, anche la previsione di un tetto in ipotesi elevato, per sua stessa definizione e natura, non implica affatto la necessità del suo costante raggiungimento da parte degli utenti in violazione delle più elementari regole di buona fede nella esecuzione del contratto, in ossequio a quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 1337,

1175 e 1375 del c.c.. L'obbligo di attenersi al rispetto della buona fede, fondato sul dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*. In via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, *“la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico”* (ex pluribus, Cass., 15.02.2007 e Cass., 11.01.2006, n. 264).

Nel caso in esame, tra l'altro, l'utente XXX aveva anche aderito ad obblighi contrattuali che ponevano limiti espressi: l'art. 12, comma 3, delle Condizioni Generali applicabili, infatti, stabiliva che *“Il cliente si impegna a non utilizzare o far utilizzare, direttamente o indirettamente, i servizi per scopo di lucro, anche indiretto”*, mentre i successivi articoli 18 e 20 implicavano un divieto più generico di *“ogni altro caso di uso improprio o illegittimo del servizio”*, prevedendo la facoltà del gestore di sospendere o risolvere il contratto.

Pure il messaggio pubblicitario originariamente diffuso, tra l'altro, implicava chiaramente un uso bidirezionale dell'utenza, naturalmente anche solo potenziale. La locuzione *“parlare praticamente gratis”* utilizzata dal gestore, infatti, presupponeva con tutta evidenza un'attività di traffico in uscita, tant'è che la promessa di gratuità fu giudicata ingannevole dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (provvedimento n. 16010 del 27 settembre 2006) anche perché vi erano una serie di oneri che riducevano *“notevolmente la possibilità per il cliente di riuscire a compensare il costo del traffico in uscita con quello in entrata”* (per esempio lo scatto alla risposta).

Non vi è dunque alcuno spazio per ritenere che il piano tariffario, per quanto contraddistinto da un'accattivante logica di autoricarica, potesse essere usato come strumento di accumulo di denaro tramite la sola ricezione ininterrotta di traffico voce o dati.

Alla luce di tali affermazioni, pertanto, ed in applicazione delle norme contrattuali citate, è necessario valutare se nel periodo di riferimento vi siano stati episodi di utilizzo del servizio da parte dell'utente non conforme alla causa dell'accordo sottoscritto, vale a dire alla sua funzione economico-sociale, secondo un'interpretazione di buona fede dell'offerta commerciale nel suo complesso, così come pubblicizzata dal gestore.

Da ciò deriva che l'istante può avere diritto esclusivamente al riconoscimento di un importo di credito che sia compatibile con il regolamento pattizio e con l'economia del relativo contratto, improntati ad un canone di "uso normale" e ragionevole dei servizi.

Nella definizione concreta di questo canone, l'Autorità è tenuta peraltro a valutare i peculiari equilibri economici propri dello specifico rapporto in tutta la complessità dei loro risvolti, non circoscrivendoli ai soli elementi formali e tecnici della fattispecie secondo un parametro di giustizia sostanziale del caso concreto.

Rileva, allora, al di là delle abitudini nell'uso dei servizi descritte dall'utente, sopra riassunte, il contegno dell'operatore successivo alla stipula, che – come già illustrato – non ha per lungo tempo azionato le clausole pattizie che gli avrebbero permesso di tutelarsi, lasciando che l'istante accumulasse credito anche ingente (ed anzi prevedendo nei successivi Piani Tariffari limiti di autoricarica mensile decisamente elevati, con ciò evidentemente permettendo l'insorgenza di un'aspettativa per l'utente). Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, importa ricordare il canone del Codice civile di cui all'art. 1370, che impone di risolvere a carico del contraente che predispone le Condizioni Generali di Contratto le ambiguità del loro testo, ivi compresa, nel caso specifico, quella connessa al richiamo del solo generico divieto di perseguire uno *scopo di lucro*, privo di qualsivoglia riferimento a soglie massime di utilizzazione e a scadenze predeterminate.

Nella specifica vicenda, pertanto, il parametro da applicare ai fini di una concreta ed equa determinazione dell'ammontare del credito da autoricarica da corrispondere all'utente risiede nella valutazione del contratto alla stregua del suo uso normale del servizio da parte del cliente medio residenziale del servizio telefonico, avuto riguardo alla naturale destinazione di quest'ultimo, consistente nella comunicazione interpersonale e non nell'autoricarica.

Si tratta di un criterio che, oltre ad essere usualmente adoperato per valutare la consistenza delle condotte di abuso del diritto (*ex multiis*, Cass., sez. III,

15.04.2004, N. 7169; 18.6.1991, N. 6896), è suggerito dalle stesse condizioni generali di contratto, le quali, in diverse disposizioni lo considerano quale parametro al quale si ancorano alcune conseguenze contrattuali.

Come già anticipato, inoltre, l'art. 12.3 delle condizioni generali di contratto vieta al cliente di utilizzare il servizio per scopo di lucro, anche indiretto. Non può che ridursi, di conseguenza, l'importo che può essergli riconosciuto, nella misura in cui esso è stato il frutto di una condotta eccedente le soglie compatibili con il regolamento pattizio e con l'economia del relativo contratto.

Nella fattispecie in oggetto, deve rilevarsi che, sulla base di un'attenta valutazione e disamina delle informazioni rese da H3G sugli importi di autoricarica mensilmente maturati dall'istante, deve escludersi il denunciato utilizzo del servizio *“in modalità non adeguata ad un uso normale dell'utenza telefonica”*, che avrebbe giustificato, anche nei confronti del sig. XXX, secondo la ricostruzione della Società, l'operazione di *“messa in scadenza”* del credito autoricaricato.

Gli importi di autoricarica accumulati dall'istante, infatti, sono stati maturati in un periodo abbastanza lungo e risultano dalla somma di importi mensili il più delle volte decisamente non significativi ai fini del preteso uso anomalo dell'utenza, se rapportati alle logiche di autoricarica applicate (0,04 euro per ogni sms ricevuto off net e 0,010 euro per ogni minuto di traffico ricevuto off net), nel senso che gli stessi equivalgono alla ricezione di una quantità di traffico o dati compatibile con un uso normale e ragionevole dell'utenza nell'arco di un mese.

Nel caso di specie, il criterio dell'uso normale del diritto, conformemente ai parametri già utilizzati da questa Autorità nella Delibera n. 11/09/CIR, può essere individuato, per l'utenza interessata dall'operazione di messa in scadenza del credito, in 6 ore giornaliere di traffico in sola ricezione, pari ad euro 1.080,00 di autoricarica mensile.

Tanto, in considerazione:

- 1) delle caratteristiche specifiche dell'offerta, contraddistinta da una logica di autoricarica molto accattivante per gli utenti che certamente invogliava alla ricezione, pur senza prevedere limiti mensili;
- 2) del fatto che l'utenza in ricezione era una;

3) del fatto che, in ogni caso, qualsiasi utente, durante la vita quotidiana, compie attività molteplici ed ulteriori rispetto all'utilizzo dei servizi di comunicazione interpersonale;

4) della ragionevolezza della presunzione di più pause giornaliere nell'uso dei servizi, di cui una notturna di perlomeno 7 ore.

Per applicare la soglia di 1.080,00 euro di autoricarica mensile al caso specifico, l'unico calcolo ad oggi possibile consiste nel verificare (tramite le tabelle fornite dal gestore) quali siano i mesi del periodo in contestazione in cui tale soglia sia stata superata, così da calcolare l'eventuale eccedenza accumulata in maniera non conforme al contratto, che dovrà essere sottratta dal totale del credito disponibile al 31.12.2007.

Applicando la suddetta soglia al caso specifico, emerge con palmare evidenza che, nel periodo in contestazione, tale soglia non è mai stata superata dal sig. XXX. Non si ravvisa dunque la prova del lamentato scopo di lucro nell'utilizzo del servizio da parte dell'utente.

Alla luce di tali affermazioni, pertanto, ed in applicazione delle norme contrattuali citate, si ritiene che, nel periodo in contestazione, l'utilizzo del servizio sia stato conforme alla causa dell'accordo sottoscritto, vale a dire alla sua funzione economico-sociale, secondo un'interpretazione di buona fede dell'offerta commerciale nel suo complesso, così come pubblicizzata dal gestore.

Da ciò deriva che la domanda di restituzione del credito da autoricarica formulata dall'utente deve trovare pieno accoglimento.

CONSIDERATO, per quanto precede, che la domanda proposta dal sig. XXX sia da accogliere integralmente, con affermazione del diritto dello stesso alla restituzione, sotto forma di bonus di traffico non monetizzabile, dell'intero ammontare del credito derivante da autoricarica, non utilizzato alla data del 31 dicembre 2007 ;

CONSIDERATO che tale importo del credito da autoricarica dovrà essere accreditato sull'utenza: YYY o su altra utenza intestata all'istante, attiva con la società H3G S.p.A.;

RITENUTO inoltre che, per quanto concerne le spese di procedura, alla luce delle disposizione dell'art. 19 del regolamento, sia equo liquidare in favore

dell'istante l'importo onnicomprensivo di Euro 50,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'utente unicamente per l'espletamento del tentativo di conciliazione, attesa la mancata costituzione della parte istante in sede di udienza presso questa Autorità;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

La società H3G S.p.A., in accoglimento dell'istanza formulata dal sig. XXX, è tenuta:

- ad accreditare sull'utenza: YYY o su altra utenza intestata all'istante, attiva con il gestore la somma di **Euro 497,00**, sotto forma di bonus di traffico non monetizzabile, corrispondente all'ammontare del credito da autoricarica non utilizzato dall'utente e posto in scadenza alla data del 31.12.2007.

La Società è tenuta, altresì, a corrispondere all'utente, mediante assegno bancario, la somma di **Euro 50,00** quale rimborso delle sole spese sostenute dall'utente stesso per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della Delibera n. 173/07/CONS.

Le somme suddette dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 6 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola